

QUESITO:

- 1) **Richiesta di Chiarimenti – Reiterazione di quanto Richiesto a Chiarimenti del 31.03.2026** e non ricompresa nelle faq_2 pubblicate il 17.04.2026, giusta la Vs. Nota di Commento su Portale SINTEL di gara che sembra apparire una volontà di risposta *ad personam* piuttosto che pubblica ed utile a tutti i potenziali Partecipanti Gara.

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > APPALTO 2249 ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI

[Ritorna all'elenco delle procedure](#)

Dettaglio Messaggio

Qui di seguito è possibile consultare in dettaglio le informazioni riguardanti il messaggio selezionato.

ID	DATA INVIO	MITTENTE	DATA RICEZIONE
217347564	giovedì 2 aprile 2026 11.43.31 CEST	Provincia di Savona	-

Dati messaggio

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
RE: SOSPENSIONE / ANNULAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA CON RETTIFICA DOCUMENTI PUBBLICATI	<p>Buongiorno, stiamo predisponendo la risposta che le sarà recapitata e pubblicata nei tempi previsti dal codice. distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Preg.mo REFERENTE In merito alla procedura APPALTO 2249 “GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO-QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - Annualità 2026-2027-2028 - CIG BAFD2A13D4” questa scrivente chiede chiarimenti per quanto sotto capitolato.</p> <p>1) Oggetto dell’Appalto Diversamente da quanto in oggetto di appalto, giusta anche le sommarie indicazioni e relativo contenuto tecnico del Doc. A1 - Relazione Generale che inequivocabilmente afferiscono principalmente alla categoria specialistica di opere di cui alla OS12a, il Disciplinare di AQ41295780724517358 evidenzia ed indica come categoria prevalente una categoria di opere di tipo generalistico quale la OG3. Con tale scelta determinativa - non avvalorata/supportata da nessun specifico documento tecnico e/o economico presente a procedura - si contraddice sia l’oggetto specifico di appalto, e soprattutto quanto stabilito dall’intero Titolo I del D.Lgs. 36/2023. Il Principio del Risultato così come fissato al Comma 3 dell’Art. 1 del citato D.Lgs. sembra del tutto disatteso, visto che l’appalto è indirizzato ad essere governato principalmente da una categoria d’opera (generalistica) piuttosto che specialistica di settore, i cui requisiti non si fermano (non si dovrebbero fermare) solo alla Attestazione SOA ma necessariamente procedere alla cosiddetta VIDP ex Artt. 26 e 90 del D.Lgs. 81/08, giusta verifica dei requisiti di legge prima dell’affidamento (valutando idoneità requisiti e del personale, idoneità e requisiti dei mezzi e delle attrezzature, idoneità dei CCNL, per citare alcuni punti...).</p> <p>L’oggetto di Appalto di Accordo Quadro non può mai essere generico, ma deve definire almeno clausole tecniche, prezzi di applicazione derivante da un computo, le caratteristiche tecniche delle prestazioni di lavori e di oneri tecnici di progettazione, pur in assenza di quantitativi esatti. Trattandosi proprio di Accordo Quadro di opere specialistiche di OS12a, governata da una legislazione tecnica molto definita e chiara (nota anche a codesto Ente per seminari tecnici formativi all’uopo direttamente patrocinati), non si riscontra nessun riferimento a come si andranno a sviluppare i vari Contratti Applicativi, e non risulta indicata se l’Ente fornirà propria documentazione progettuale di specifico intervento, ovvero se detto specifico onere tecnico risulterà in capo alla Appaltatrice, con l’obbligo di nomina di un Progettista Indicato e/o Progettista Associato se il Concorrente non ha propri requisiti professionali-tecnici attestabili in fase di partecipazione gara con la nota di Qualificazione per Prestazioni di Progettazione allibrato nella propria Attestazione SOA. Per quanto sopra brevemente indicato sembra non evidente, con la chiarezza imposta dalla normativa vigente, il soddisfacimento dell’Art. 1 del D.Lgs. 36/2023, per cui si chiede la sospensione/annullamento della procedura di gara con rettifica di tutti i documenti pubblicati.</p> <p>2) Categorie D’Opera di Appalto</p>

In continuità con quanto specificato al punto 1) del presente documento di richiesta chiarimenti, sembra evidente il contrasto normativo alla determinazione della Categoria Prevalente.

Si vuole precisare che in un appalto di lavori su strade pubbliche esistenti, la classificazione delle opere di cordoli dipende strettamente dalla loro funzione prevalente, ed in subordine dal modo in cui essi sono previsti nell'ambito generale di un progetto tecnico.

Pertanto nelle opere di manutenzione straordinaria funzionali per la sicurezza alla circolazione stradale è necessariamente ricorrente la categoria prevalente:

• Categoria OS 12-A (Barriere stradali di sicurezza), che risulta essere proprio la categoria "corretta" se tutta la fase di "ricostruzione del cordolo" è funzionale ed accessoria all'installazione e/o all'adeguamento della barriera stessa.

Per ragione ANAC si è pronunciata in tal senso su diversi bandi, rappresentando che se l'intervento principale riguarda la sicurezza del flusso veicolare (fornitura e posa di guard-rail o new jersey), i lavori "murari" strettamente connessi (come il getto del cordolo su cui installare la barriera di sicurezza stradale) vengono "assorbiti o considerati" parte delle opere specializzate Delibera N. 498 del 23.06.2021

Solo nel caso in cui il rifacimento dei cordoli fa parte di un più ampio intervento di manutenzione straordinaria della piattaforma stradale o di ripristino strutturale di un ponte/viadotto (quindi indipendentemente dalle barriere stradali), allora anche queste parte d'opera rientra a pieno titolo nella Categoria OG 3 (anche eventualmente accessoria e subappaltabile)

Pertanto solo per quanto sopra riportato, giusta l'oggetto di appalto e gli importi di Quadro Economico (non è stato allegato alla procedura di gara nessun Computo Metrico), tutta la parte relativa alla progettazione/esecuzione di cordoli in c.a.o. devono essere ricomprese in diritto nella OS12a perché proprio tale specialistica fornisce i "cementi di progetto" che impegnano l'opera strutturale di bordo carreggiata, lasciando da allibrare in OG 3 solo le ulteriori e specifiche opere di completamento (come ad esempio agli "asfalti") ed anche attività previste nelle OG13.

Per quanto sopra brevemente indicato sembra evidente la necessità del ricalcolo del Quadro Economico, con la rimodulazione delle categorie lavori e con la introduzione specifica delle spese tecniche di progettazione imposte dalla normativa vigente, e per cui si chiede la sospensione/annullamento della procedura di gara con rettifica di tutti i documenti pubblicati.

Per quanto sopra si reitera la richiesta di annullamento e/o di sospensione procedura di gara per fatti non chiariti, giusta anche ulteriore documentazione pubblicata sia sulla presente piattaforma *e-Procurement SINTEL*, sia sul *Servizio Gare Portale Provincia Savona* e sia sull'*Albo Pretorio on-line* della Provincia di Savona, di cui segue come ulteriore *Richiesta di Chiarimenti*.

2) Richiesta di Chiarimenti su Nuovi Documenti pubblicati a Portale Gara.

Si chiede a codesto Ente se vi sono ancora refusi circa i "nuovi" documenti presenti sia sulla piattaforma *e-Procurement SINTEL*, sia sul *Servizio Gare Portale Provincia Savona* e sia sull'*Albo Pretorio on-line* della Provincia di Savona, considerato che il documento allibrato (documento posto ad aggiornamento del portale gara avvenuto in data 30/03/2026):

[E2_CAPITOLATO PARTE PRESTAZIONALE.pdf.p7m](#)

risulta perfettamente identico (anche come identificativo univoco di firma digitale del RUP) al documento specificato come "sostituito".

Nella considerazione nella Determina Dirigenziale 1178 del 10/04/2026 viene *Determinato* che tale "modificazione" (solo apparente) risulta essere l'unica ragione idonea per una "sola" rettifica con proroga delle date di procedura gara, **si chiede** pertanto **di confermare**:

- **la validità/conformità** nella procedura di gara corrente **del documento** [E2_CAPITOLATO PARTE PRESTAZIONALE.pdf.p7m](#) ultimo allibrato tra la documentazione a portale gara;

- **la validità della documentazione tecnica progettuale** oggi presente a portale di gara, di cui si chiede la diretta specificazione se tale stessa documentazione risulta da “assimilare” a *PFTE* ovvero se è sola documentazione *DIP* (giusta acronimi secondo il corrente D.Lgs. 36/2023), con ulteriore specificazione per i sottocapi:
 - se la documentazione è da assimilare a *PFTE*, si chiede sia la esplicitazione del documento di approvazione/validazione, comprensivo della diretta esplicitazione e pubblicazione dell'intero CME idoneo a confermare la determinazione delle *categorie* di appalto ex DPR 207/2010 così come presenti nel bando di gara, che appaiono - ad oggi - del tutto non giustificate e soprattutto errate;
 - se la documentazione è sempre da assimilare a *PFTE*, si chiede la motivazione e la ragione di quanto contenuto ed attiene alla Determina Dirigenziale 1102 del 07/04/2026, in cui tra tutti i contenuti vi è la esplicitazione dell'affidamento del *PFTE* a Professionista esterno già individuato e contrattualizzato, con evidente necessità di annullamento/superamento del *PFTE* a supporto della gara in parola, visto che non possono coesistere due *PFTE* contemporaneamente;
 - se invece la documentazione è da assimilare a *DIP*, si chiede se si può direttamente conseguire che la procedura di gara non è supportata dalla minima documentazione tecnica necessaria, prevista e richiesta per i fine/scopi preordinati dal *Capo I* del D.Lgs. 36/2023; così pure si chiede se risulta a questo Ente il fatto che appaiono del tutto azzardate (e quindi prive di ogni significato tecnico/economico) le determinazioni delle *categorie* di appalto ex DPR 207/2010 così come oggi presenti e riconfermate nel bando di gara anche nella proroga termini preordinata.

Per le ragioni di cui all'attuale stato di analisi documentale da cui derivano:

- **Richiesta di Chiarimenti – Reiterazione di quanto *Richiesto a Chiarimenti* del 31.03.2026;**
- **Richiesta di Chiarimenti su Nuovi Documenti pubblicati a Portale Gara,**

questa Concorrente

chiede

a codesto Ente – anche tramite la piattaforma di gara *SINTEL di ARIA SpA* prescelta come canale di informazione pubblica – di valutare le ragioni sopra argomentate ed esposte, capaci tutte insieme (e forse anche singolarmente) della ragione circa una immediata sospensione ed annullamento della attuale procedura di gara, in attesa della sussistenza ed approvazione/validazione della documentazione progettuale di cui agli incarichi/affidamenti professionali per Determina Dirigenziale 1102 del 07/04/2026, al fine della minima coerenza amministrativa/tecnica con le disposizioni vigenti del Codice Appalti.

Si chiede espressamente – considerato quanto sembra apparire della nota di risposta pubblicata in data 02.04.2026 – di allibrare dette *richieste di chiarimento* come fatti “normali” di procedura gara, da essere trattati in maniera “semplice” e soprattutto “pubblicistica”, ed essere ricompresi/inseriti nella prossima pubblicazione di *Faq* di Procedura Gara in parola.

Distinti Saluti.

RISPOSTA:

In riferimento alla reiterazione dei chiarimenti già formulati in data 31.03.2026 e ai nuovi quesiti posti sulla documentazione di gara, si forniscono di seguito i riscontri definitivi, suddivisi per aree tematiche, al fine di chiarire in modo trasparente e inequivocabile le determinazioni assunte da questa Stazione Appaltante.

1) Risposta in merito al primo quesito “*Richiesta di Chiarimenti – Reiterazione di quanto richiesto a chiarimenti del 31.03.2026*”

- **Oggetto dell’Appalto, Categorie d’Opera e Categoria Prevalente**

In via preliminare, si chiarisce che l’asserita “risposta ad personam” non ha alcun fondamento. Le comunicazioni inviate tramite SINTEL, inclusa quella richiamata dall’operatore, hanno carattere puramente tecnico e servono esclusivamente a confermare la ricezione dei quesiti da parte degli uffici competenti. Le risposte di natura tecnica o interpretativa vengono fornite unicamente tramite FAQ pubblicate, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento previsti dal D.Lgs. 36/2023. Tali informazioni sono rese accessibili a tutti i potenziali partecipanti attraverso l’area pubblica del portale.

L’ente Provincia di Savona si conferma quindi improntato alla massima trasparenza, escludendo qualsiasi forma di comunicazione privilegiata.

Rispondendo in merito alla contestazione secondo cui l'appalto dovrebbe essere governato principalmente dalla categoria specialistica OS 12-A piuttosto che dalla categoria generale OG 3, come specificato già nella risposta del 17.04.2026, si ribadisce che la determinazione della Categoria Prevalente è avvenuta nel pieno rispetto del dettato normativo vigente e riflette l'effettiva incidenza economica e funzionale delle lavorazioni previste.

Per una migliore comprensione, si riportano di seguito i punti chiave del chiarimento, suddivisi per tipologia:

- **Finalità e Natura degli Interventi:** Come esplicitato negli art. 2, art. 3 e art 9 dell’elaborato *A1 - Relazione Generale*, l’intervento non si limita alla mera fornitura e posa di barriere incidentate, ma ha come finalità il miglioramento complessivo del livello di sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità sulle strade provinciali. Per facilitare la comprensione riportiamo di seguito gli articoli sopracitati:

Art. 2 - Finalità dell’intervento

La finalità dell’intervento è il miglioramento del livello di sicurezza nei tratti di strada interessati, nonché la salvaguardia della pubblica incolumità.

Gli interventi si configurano come lavori di manutenzione straordinaria sulla messa in sicurezza delle protezioni laterali delle strade, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura esistente.

Le tratte stradali che saranno oggetto di intervento sono le Provinciali che presentano un livello di criticità maggiore, individuate quindi in base al grado di criticità che tiene conto dell’entità del degrado, della conformazione orografica e delle possibili evoluzioni in caso di aggravio.

Tali indagini, implementate dal sistema di monitoraggio continuo svolto attraverso il personale tecnico della Provincia, costituiscono un elemento essenziale per definire i tratti che saranno oggetto di intervento nell'ambito del presente Accordo Quadro.

Le tratte di intervento potranno interessare estese di lunghezza variabile. Potranno essere eseguiti anche interventi puntuali. [...]

Art. 3 - IMPORTO E FINANZIAMENTI

Con il D.M. 26 aprile 2022, n. 101 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) ad oggetto "Ripartizione delle risorse per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 154 del 4 luglio 2022 è stata destinata la somma complessiva di 1.375 milioni di euro, ripartita in euro 275 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, per la realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia e riguardano le seguenti attività:

- a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l'esposizione al rischio idrogeologico;
- b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i manufatti, le gallerie, i dispositivi di ritenuta, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, le opere per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale, i sistemi di info-mobilità, la installazione di sensoristica di controllo dello stato dell'infrastruttura;
- c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d'arte per garantire la sicurezza degli utenti;
- d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:
 1. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;
 2. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità;
 3. la riduzione dell'inquinamento ambientale;
 4. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;
 5. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico;
 6. l'incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione [...]
 - 7.

Art. 9 – Descrizione e tipologia degli interventi

[...] Di seguito si riportano una serie di tipologie dei **possibili interventi** da realizzare sulle strade provinciali:

- ripristini di barriere incidentate, che potranno essere eseguite con le tipologie preesistenti;
- posa in opera di nuovi tratti di barriera bordo rilevato, di classe N2, H1 e H2, con dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM o MPS) a sostituzione di barriere esistenti, con eventuale sistemazione degli arginelli del corpo stradale;
- posa in opera di nuove barriere bordo ponte, di classe H2 e H3, con dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM o MPS) previa rimozione delle barriere o demolizione di parapetti esistenti, anche con ripristini, rifacimento e adeguamento delle cordolature in c.a e le relative opere accessorie;
- posa in opera di elementi di transizione e dispositivi a protezione di punti singolari.

Riportiamo per completezza lo stralcio dell'art 1.1.11 – Tipologia degli interventi dell'elaborato contenuti all'interno dell'elaborato "El Capitolato Speciale D'appalto – Parte Generale"

Art. 1.1.11 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati sull'Accordo Quadro le parti non potranno in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo. Le ulteriori

precisazioni in sede di aggiudicazione del singolo appalto dovranno essere limitate al suo perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell'originario contenuto dell'Accordo Quadro. Negli appalti successivamente affidati ai sensi del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante dovrà tener conto degli oneri per la sicurezza, sui quali non si applicherà il ribasso d'asta. L'Appaltatore dovrà inviare, nei termini previsti, l'accettazione dell'appalto con l'indicazione delle parti del contratto che intende subappaltare, fermo restando che, pena nullità del contratto in essere, all'interno di ogni singolo contratto attuativo l'appaltatore dovrà eseguire la maggior parte della categoria prevalente individuata dalla redazione del progetto oggetto di affidamento.

I lavori sono individuati in tre tipologie d'intervento, nominate 01 e 02, sotto specificate:

TIPOLOGIA 01

Intervento di carattere urgente (è esclusa l'applicazione art. 140 del D.Lgs. 36/2023): in circostanze di urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente, convocata l'impresa aggiudicataria del presente Accordo Quadro, disporrà mediante ordine di servizio l'immediata esecuzione dei lavori o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Nell'ordine di servizio saranno indicati la descrizione della circostanza di urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla, nel rispetto delle condizioni previste nei documenti di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'ordine di servizio così redatto disporrà l'immediato inizio dei lavori, i quali dovranno essere eseguiti senza indugio alcuno, nel termine perentorio stabilito e concordato di concerto con l'appaltatore durante il sopralluogo preliminare che non potrà essere inferiore a 10 giorni. Il mancato rispetto dei termini previsti per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, concordati con l'appaltatore nell'ordine di servizio redatto, rappresenta grave inadempimento degli obblighi contrattuali, anche ai fini del presente Accordo Quadro. L'ordine di servizio così come indicato deve essere regolarizzato con contratto attuativo entro il tempo limite di giorni 10 (dieci) giorni dall'esecuzione della prestazione.

TIPOLOGIA 02

Intervento soggetto a preventiva progettazione: lavoro inserito nel piano di programmazione previsionale dell'ente, oggetto di specifica progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 41 e All. I.7 del D.Lgs. n. 36/2023. A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, la Stazione Appaltante procederà all'affidamento dell'intervento mediante specifico contratto attuativo, nel quale saranno indicati i tempi di esecuzione, le modalità operative, il quadro economico di riferimento e ogni ulteriore prescrizione tecnica necessaria alla corretta esecuzione dell'opera. Il mancato rispetto dei termini previsti per l'esecuzione dei lavori, rappresenta grave inadempimento degli obblighi contrattuali, ai fini del presente Accordo Quadro.

Da quanto sopra esposto emerge che l'impostazione data all'accordo quadro, nonché la struttura dell'appalto, risultano pienamente legittime. L'impostazione adottata riflette inoltre una corretta visione ingegneristica, secondo cui la sicurezza stradale non dipende esclusivamente dalle barriere di sicurezza, ma SOPRATTUTTO dalla stabilità della sede stradale e del versante a valle.

- **Prevalenza della Categoria OG 3 sulla OS 12-A:** In molti tratti stradali, l'installazione o l'adeguamento di una barriera (OS 12-A) non può prescindere dal preventivo ripristino o consolidamento del corpo stradale, della fondazione o del versante. Il valore economico di tali opere strutturali (appartenenti alla categoria OG 3) supera quello della mera fornitura e posa in opera del dispositivo di sicurezza. Pertanto, la categoria OG 3 è correttamente individuata come prevalente, come indicato dai calcoli forniti con la risposta delle faq pubblicate su SINTEL il 17.04.2026 e richiamate nella richiesta di chiarimenti.
- **Opere di Ingegneria Naturalistica (OG 13):** Eventuali lavorazioni di ingegneria naturalistica a protezione delle scarpate, essendo strettamente connesse alla stabilizzazione dei pendii e configurandosi al di sotto delle soglie di scorporo obbligatorio, risultano correttamente

assorbite nella categoria prevalente; questo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e come meglio descritto nell'elaborato:

“El_Capitolato_Parte_Generale” all’art. 1.1.1.2 - Descrizione delle prestazioni oggetto e categorie dell'Accordo Quadro.

- **Tabella Riassuntiva della Struttura dell'Appalto**

Componente	Categoria	Rilevanza
Consolidamento, Strade, Acque	OG 3	Prevalente
Barriere Stradali	OS 12-A	Secondaria
Ingegneria Naturalistica	(OG 13)	Accessoria

- **Computo Metrico Estimativo e Sistema dei Prezzi:** L'operatore contesta l'assenza di un Computo Metrico Estimativo (CME) allegato alla procedura e la conseguente impossibilità di definire puntualmente i costi. Al riguardo, si ribadisce, anche in coerenza con quanto già chiarito nella risposta alle faq pubblicate su SINTEL il 17.04.2026 e richiamate nella richiesta di chiarimenti, che lo strumento contrattuale prescelto è l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023. In tale ambito, la stima economica complessiva assume necessariamente carattere parametrico, in conformità a quanto previsto dall'art. 41 e dall'Allegato I.7 del Codice, in quanto la natura stessa dell'appalto non consente una preventiva e puntuale individuazione di tutti gli interventi.

A ciò si aggiunge che, come già illustrato nelle tabelle di calcolo allegate alla citata risposta alle faq pubblicate su SINTEL il 17.04.2026 e richiamate nella richiesta di chiarimenti, l'Ente ha comunque fornito gli elementi utili per la stima dei due interventi programmati nell'ambito dell'Accordo Quadro (S.P. n. 40 *“Urbe – Vara – Passo del Faiallo”* lavori di messa in sicurezza delle barriere stradali di sicurezza al km. 0+850 ed S.P. n. 51 *“Bormida di Millesimo”* lavori di messa in sicurezza di tratti di barriere stradali tra il km 6+000 ed il km 8+000). Resta tuttavia oggettivamente impossibile determinare a priori, con precisione, dove si verificheranno fenomeni di dissesto del versante o quale sarà la precisa estensione delle barriere da sostituire nel corso della durata contrattuale, (che si rammenta essere di tre anni), che interessa la rete viaria provinciale estesa per circa 700 km. Ne consegue che non è tecnicamente corretto né normativamente richiesto predisporre un computo metrico estimativo definitivo.

Alla luce di quanto sopra, si specifica inoltre che:

- nell' Accordo Quadro in oggetto, il Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Liguria è l'unico riferimento ufficiale per la quantificazione economica dei contratti attuativi, come previsto da correttivo del Dlgs 36/2023, DLgs 31/12/2024 n.209. Questo semplifica la gestione amministrativa, riconducendo ogni lavorazione a un'unica fonte normativa e metodologica. (Art. 131 del D.Lgs. 36/2023)

- Il listino della Regione Liguria è strutturato per rispondere alle criticità del territorio e copre efficacemente le categorie che interessano l'appalto (OG3, OS-12A e OG13).

Tabella di riepilogo economico (Solo Prezzario Liguria)		
Componente	Gestione Economica	Riferimento
Lavorazioni presenti nel prezzario di riferimento	Applicazione diretta della voce di prezzario.	Prezzario OO.PP. Liguria (Edizione corrente)
Lavori non presenti nel prezzario di riferimento	Creazione di Nuovo Prezzo (NP) .	Nota Metodologica Regionale
Aggiornamento Prezzi	Valore degli NP costante per l'anno solare.	Disciplinare di Gara
Ribasso d'Asta	Applicato a tutte le voci.	Offerta Economica

CONCLUSIONE: Tale impostazione garantisce il rispetto del Principio del Risultato (Art. 1 del D.Lgs. 36/2023), assicurando che l'infrastruttura di supporto sia idonea prima ancora del dispositivo di protezione. **Non sussistono, pertanto, i presupposti per la rimodulazione delle categorie o la redazione di un computo metrico come da richieste dall'operatore, ritenendo l'utilizzo del solo Prezzario delle OO.PP. della Regione Liguria sufficiente e legittimo.**

2) Risposta in merito al secondo quesito “Richiesta di chiarimenti su nuovi documenti pubblicati a portale gara”.

In riscontro ai quesiti posti in merito alla documentazione tecnica e alla legittimità della procedura, si precisa quanto segue:

- In relazione ai quesiti concernenti i documenti pubblicati, l'aggiornamento e la validità dell'elaborato *E2 CAPITOLATO PARTE PRESTAZIONALE* e alla richiesta di chiarimenti sul livello di progettazione (PFTE o DIP), si specifica quanto segue:
 - si conferma la piena validità e conformità del più recente documento inserito sul portale denominato "E2_CAPITOLATO PARTE_PRESTAZIONALE.pdf.p7m. Il fatto che il file risulti identico a quello precedentemente inserito, (compreso l'identificativo della firma digitale), non costituisce un refuso, bensì una conferma della non alterazione dei contenuti tecnici e prestazionali. Con Determinazione Dirigenziale n. 1178 del 10/04/2026 è stata disposta l'approvazione dell'avviso di rettifica finalizzato esclusivamente all'introduzione di una rettifica formale e parziale, avente carattere meramente integrativo, volto a correggere un refuso presente nel Capitolato Speciale d'Appalto, non precedentemente segnalato dagli operatori economici. Tale correzione è stata effettuata mediante la pubblicazione di apposito avviso, senza procedere alla sostituzione di alcun documento di gara, diversamente da quanto sostenuto nel quesito in oggetto. Si precisa inoltre che ciò non ha comportato alcuna modifica sostanziale al

contenuto del Capitolato né al progetto, ma ha riguardato esclusivamente un adeguamento formale, accompagnato da una proroga dei termini di gara di ulteriori 10 giorni, al fine di garantire la piena partecipazione, nella massima trasparenza e certezza della documentazione in possesso dei concorrenti, senza tuttavia variare le prescrizioni d'appalto originali;

- in merito alla tipologia della fase progettuale, si specifica che la documentazione posta a base di gara è da assimilarsi a un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) in forma semplificata e a carattere prestazionale, coerentemente con la natura di un Accordo Quadro (Art. 59 del D.Lgs. 36/2023). Non si tratta di un mero Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), ma di un progetto che definisce l'oggetto, le finalità (Art. 2 elaborato A1_Relazione Generale), l'ambito territoriale e i criteri di intervento. Gli elementi di riferimento sono già stati forniti nelle faq pubblicate su SINTEL il 17.04.2026 e richiamate nella richiesta di chiarimenti e al punto **“Computo Metrico Estimativo e Sistema dei Prezzi”** del presente documento;
- si conferma che gli schemi *E.4 (Schema di Contratto Attuativo)* ed *E.5 (Ordine Diretto)* disciplinano operativamente l'esecuzione dei contratti attuativi. Ogni qualvolta si renderà necessario un intervento (programmato o urgente), la Stazione Appaltante attiverà l'operatore economico stipulando il relativo Contratto Attuativo, che conterrà i tempi di esecuzione, le modalità operative e il Quadro Economico di dettaglio calcolato mediante redazione di specifico Computo Metrico Estimativo dell'intervento in oggetto. Per maggiore chiarezza, si precisa inoltre che la progettazione esecutiva relativa ai due interventi programmati denominati: *S.P. n. 40 “Urbe – Vara – Passo del Faiallo” lavori di messa in sicurezza delle barriere stradali di sicurezza al km. 0+850* e *S.P. n. 51 “Bormida di Millesimo” lavori di messa in sicurezza di tratti di barriere stradali tra il km 6+000 ed il km 8+000* “ è attualmente in corso ed è affidata a professionisti esterni all’ente tramite Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 07/04/2026.

Pertanto, l’utilizzo dell’Accordo Quadro, disciplinato dall’art. 59 del D.Lgs. 36/2023, rappresenta uno strumento pienamente idoneo per la gestione degli interventi in oggetto. Tale istituto consente infatti di definire preventivamente le clausole generali relative agli appalti da affidare in un determinato periodo, demandando ai successivi contratti attuativi la puntuale individuazione dei singoli interventi. In questo contesto, risulta conforme alla normativa che l’Accordo Quadro stabilisca l’importo massimo complessivo e i prezzi unitari di riferimento, in coerenza con i livelli di progettazione e con quanto previsto dagli allegati tecnici del Codice.

CONCLUSIONE: Alla luce delle argomentazioni tecniche e normative sin qui esposte, non si ravvisano elementi ostativi al proseguo dell'iter di affidamento, né violazioni del D.Lgs. 36/2023. **Si respinge, pertanto, la richiesta di sospensione/annullamento della presente procedura di gara.**